

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, e le attività di Direttore Operativo nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati come sede dei depositi archeologici visitabili e del Pompeii Innovation Hub del Parco Archeologico di Pompei.

Premesse

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed di servizi di ingegneria consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, e le attività di Direttore Operativo nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati come sede dei depositi archeologici visitabili e del Pompeii Innovation Hub del Parco Archeologico di Pompei, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1.1. Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e segnatamente:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, Sezione II, comprensiva del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni contenute nel DIP;
- direzione operativa in fase di esecuzione ai sensi dell'art. art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14;
- nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento denominato: *"Riqualificazione dell'ex Essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati come sede dei depositi archeologici visitabili e del Pompeii Innovation Hub del Parco Archeologico di Pompei"*, di cui al DIP allegato, posto a base di gara.

1.2. I servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali. Il Committente si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso all'affidamento delle prestazioni opzionali o di affidarle a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte del Committente.

1.3. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: attivazione, ove prescritto, di procedure VIA/VAS o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di gestione di rifiuti, di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro

parere, anche in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, autorizzazione, nulla osta prescritto dalla normativa vigente).

Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

1.4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta notevole attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze, in particolare di quelle derivanti dalla vicinanza al luogo di esecuzione di eventuali altri cantieri.

1.5. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

1.6. L'offerta dell'Aggiudicatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

1.7. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *Lex Specialis* di gara.

PROGETTAZIONE

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

2.1. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

2.1.1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2.1.2. Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni, delle informazioni e degli obiettivi indicati nel DIP.

2.1.3. Il progetto, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sarà redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di costruzione sia in quelle di gestione.

2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

2.2.1. Dovranno adottarsi tutte le soluzioni progettuali, anche con riferimento a nuove metodologie e tecnologie, per rendere gli interventi conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza nell'ambiente di

lavoro e di sicurezza sismica e idrogeologica.

Il progetto deve inoltre prevedere le misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio, anche in relazione all'attività di cantiere.

2.2.2. L'Aggiudicatario per quanto riguarda i contenuti progettuali e in merito agli aspetti funzionali e organizzativi dell'intervento, dovrà fare riferimento specificamente al DIP approvato con Determina n. 174 del 27/12/2023.

2.2.3. L'Aggiudicatario nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dovrà altresì recepire eventuali ulteriori indicazioni integrative del DIP.

2.2.4. Le prestazioni tecnico specialistiche devono tendere verso la più efficiente razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.

2.2.5. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal coordinatore scientifico del gruppo di progettazione dell'Aggiudicatario.

2.2.6. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

In particolare, il tecnico incaricato si deve impegnare a:

- a) rendere disponibile un ambiente telematico dove poter costituire un fascicolo delle varie fasi progettuali. In questo ambiente potrà essere predisposto un contenitore strutturato all'interno del quale inserire tutte i dati necessari ad inquadrare il processo, caricare la documentazione e gli elaborati, etc.;
- b) utilizzare per le consegne informative formati aperti ed interoperabili. Per la scelta dei formati il tecnico incaricato potrà fare riferimento alla seguente tabella. Qualora all'interno della stessa non è possibile reperire un formato adeguato alla trasmissione degli elaborati, il tecnico dovrà comunicare al RUP l'intenzione di utilizzare un formato diverso e concordare con questi il nuovo formato:

Obiettivo	Formato Aperto
Modelli 3D	DXF, OBJ, PLY, ...
Grafici 2D	DXF, PDF, ODG, ...
Fogli di calcolo/Tabelle	CSV, PDF, ODS, ...
Attività di computazione	XML, XPWE,...
Attributi di manutenzione e gestione	BCF
Immagini/ foto	JPG, PNG, TIFF, ...
Video	MP4, AVI, ...
Documenti di testo	RTF, ODT, PDF, XML, TXT, ...
Presentazioni	ODP, PDF, HTML, JPG, ...
Cartografia vettoriale	Shapefile, geojson,...
Cartografia raster	GeoTIFF, GRASS GIS, PNG, ...
Nuvole di punti	E57, las, laz, ...
DTM	asc, GeoTIFF, ...

- c) produrre un numero minimo di 1 (uno) copia cartacea di ogni elaborato (grafico e descrittivo) e di ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi già retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie cartacee degli elaborati progettuali (grafici e descrittivi) e di ogni altro atto connesso od allegato a semplice richiesta del Committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta della Struttura le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- d) produrre e consegnare, unitamente agli elaborati di cui alla lettera b), copia degli stessi su supporto

informatico, nella seguente modalità: una copia in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS, .DOCX), una copia in formato .PDF conforme all'originale e una copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente; non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico;

- e) la prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista alle riunioni degli organi collegiali del Committente, nonché alle riunioni convocate presso lo stesso Committente per chiarimenti, illustrazioni, ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023, ed ogni altra necessità in relazione al progetto.

2.3. NORME TECNICHE

2.3.1. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole ed alle norme tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

2.3.2. I progetti dovranno essere predisposti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché a quella di matrice ambientale.

2.3.3. Le attività tecniche devono altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

2.3.4. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o *equivalente*", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

2.4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI

2.4.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2.4.2. Il Committente potrà liberamente disporre degli elaborati dei progetti anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

2.4.3. Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta del Committente, che può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale del Committente gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'incarico.

2.4.5. Il Committente è altresì autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

ART. 3. PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

3.1 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

3.1.1 Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni, delle informazioni e degli obiettivi indicati nel DIP e delle eventuali ulteriori di cui al punto 2.2.3.

3.1.2 L'attività di progettazione di cui al presente punto dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista dal Committente per i lavori in argomento e dovrà essere sviluppata in esecuzione delle direttive che saranno impartite dal Committente e in coerenza con la documentazione posta a base di gara.

3.1.3 Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività e dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata.

3.1.4 Ai sensi dell'art. 21 dell'Allegato I.7 del Codice, tale progetto, dovendo essere posto a base di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione, dovrà essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche dimensionali, volumetriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, nonché tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare con le relative stime economiche dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

3.1.5 Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

3.1.6 Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

- alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
- alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera;
- all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

3.1.7 Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, composto dai seguenti elaborati di cui all'art. 6 comma 7 e art. 21 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 (ai sensi dell'art. 41, comma 5, la stazione appaltante, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, potrà indicare eventuali elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione):

- a. relazione generale;
- b. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

- c. relazione geologica;
- d. relazione di sostenibilità dell'opera;
- e. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- f. modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- g. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- h. computo estimativo dell'opera;
- i. quadro economico di progetto;
- j. capitolato speciale d'appalto;
- k. cronoprogramma;
- l. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- m. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- n. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale.

3.1.8 Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice, sono riportate nell'allegato "*Calcolo compenso professionale*".

3.1.9 La progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica si svilupperà in fasi successive: effettuazione di rilievi e verifiche, modellazione, redazione degli elaborati finali, secondo le modalità di progettazione condivise con il Committente.

3.1.10 Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, prevedere, nell'incarico da conferirsi al progettista, allo scopo di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e assicurando un continuo confronto con il professionista,

l'obbligo, per il soggetto incaricato della progettazione, di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

a) RILIEVI E VERIFICHE – PIANO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico di Progettazione, l'affidatario del servizio, dovrà

effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto, incluso l'esame dei documenti agli atti del Committente. Il Committente, all'atto della consegna dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, metterà a disposizione gli esiti delle indagini preliminari svolte.

Parallelamente, dovrà promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla completa definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.

Ai fini di un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, il progettista sarà tenuto a predisporre -preliminarmente alla redazione completa dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica - uno specifico "Piano preliminare di Indagini", che dovrà essere corredato almeno dai seguenti elaborati, necessari per poter affidare le stesse indagini:

- una relazione descrittiva nella quale si giustifica la scelta tipologica delle indagini;
- un elenco e/o lista delle indagini previste;
- una stima economica delle indagini previste.

Il Piano delle indagini potrà subire eventuali modificazioni su richiesta della stazione appaltante.

E' facoltà del Parco Archeologico di Pompei affidare all'Appaltatore la esecuzione dei saggi, degli accertamenti e delle indagini previsti nel Piano citato nei limiti della copertura economica della spesa prevista nel quadro economico fra le "Spese tecniche" pari a € 40.000,00.

b) MODELLAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà svolgere l'attività di modellazione preliminarmente alla redazione definitiva degli elaborati di progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo i contenuti e le linee guida tecniche ed economiche del Documento d'Indirizzo alla Progettazione, secondo le indicazioni del Committente, le prescrizioni degli enti ispettivi e/o preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni e secondo le proprie analisi, studi e rielaborazioni.

Gli studi dovranno essere il risultato di un'attività di ricerca e sviluppo su diversi piani (tecnici, organizzativi, economici), equilibrando modelli innovativi e tecnologie avanzate con valutazioni di semplicità, affidabilità ed economicità nella loro gestione.

Tra gli elaborati grafici da produrre, l'Aggiudicatario dovrà includere una presentazione in slide che illustri le caratteristiche del progetto, con *rendering* tridimensionali comprendenti almeno il *layout* generale esterno con viabilità, aree verdi, eventuali manufatti.

c) ELABORAZIONE FINALE

In base alle scelte progettuali definite durante la modellazione ed approvate nella fase precedente dal Committente, il Soggetto affidatario procederà all'elaborazione finale dei documenti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 36/2023, ex art. 41 e relativo Allegato I.7, Sezione II.

L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione.

La forma di presentazione della progettazione dovrà essere chiara, sintetica, approfondita, corredata da calcoli, valutazioni costi/benefici, schede tecniche, immagini o quanto altro necessario a consentire una valutazione degli elaborati prodotti.

ART. 4. ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI

4.1. Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento, nelle seguenti materie che si indicano a titolo non esaustivo:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
- b) in materia di prevenzione incendi;
- c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
- d) in materia storica e/o architettonica;
- e) in materia ambientale e/o paesaggistica;
- f) in materia di piani di assetto idrogeologico e di gestione del rischio alluvioni;
- g) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
- h) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
- i) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- j) in materia edilizia e urbanistica;
- k) in materia eventuale di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di valutazione ambientale strategica.

4.2. La prestazione progettuale deve comprendere altresì tutti gli adempimenti sopra descritti, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

ART. 5. ULTERIORI INDICAZIONI

5.1. Le modalità di redazione degli elaborati e quelle afferenti lo svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere concordi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (non solo per le parti tutt'oggi in vigore ma finanche per tutte quelle disposizioni che, se pur recentemente abrogate, non risultino avere contenuto antinomico con la disciplina ad oggi vigente, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che entreranno in vigore durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili) nonché alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del progetto ai sensi degli artt. 15 e 41 comma 5 del D.lgs. 36 del 2023.

5.2. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

5.3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dai servizi del Committente. Il tecnico incaricato è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

5.4. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del progetto, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati

prodotti. Sul punto si specifica sin d'ora che lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP mediante riunioni congiunte da tenersi presso la sede del Committente. Resta inteso che l'aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse (trasporti, alloggio, vitto, ecc.)

5.5. Le prestazioni progettuali debbono intendersi onnicomprensive di tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, finanche in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi. Di talché il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare senza alcun compenso aggiuntivo:

- i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
- ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di verifica ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto l'Ente committente si riserva di procedere alle predette attività di verifica in progress con l'evoluzione della progettazione: l'aggiudicatario deve pertanto rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo che svolgerà tale compito secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Committente;
- iv. ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente abbia a manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX D. LGS. N. 81 DEL 2008

L'incarico comprende il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui all'art. 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione.

ART. 7. OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
Nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, lett c) dell'All. XV al D.Lgs 81/2018, concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, e delle misure preventive di cui alla successiva lett. e) del medesimo articolo, dovrà essere data evidenza del maggiore rischio connesso all'eventuale subappaltabilità delle lavorazioni al fine di consentire alla Stazione appaltante di valutare l'opportunità di predisporre un regime limitativo al subappalto;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008.

DIREZIONE OPERATIVA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

ART. 8. DIREZIONE OPERATIVO IN FASE DI ESECUZIONE

8.1 L'incarico consiste nel coadiuvare, nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori costituito ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori nell'espletamento delle attività ad esso demandate di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

8.2 Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e relativo Allegato II.14 e dal Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del progetto dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del Codice.

8.3 Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Cod. Civ..

8.4 Il Direttore operativo dovrà garantire i compiti di cui all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice. Esso dovrà svolgere le funzioni che gli saranno espressamente affidate dal D.L., pertanto dovrà aver maturato preferibilmente una competenza trasversale nelle categorie d'opera affidate e dovrà essere presente durante le principali fasi esecutive delle lavorazioni specialistiche ad esso delegate, al fine di verificare che esse siano eseguite regolarmente e nell'osservazione delle clausole contrattuali.

RESPONSABILITÀ

ART. 9. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

9.1 L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

9.2 L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

9.3 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

9.4 Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di

aggiudicazione.

9.5 In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" Qcl.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

9.6 Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

9.7 Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

9.8 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dal Committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dal Committente.

ART. 10. IMPEGNI DEL COMMITTENTE

10.1 Il Committente si impegna a trasmettere all'Aggiudicatario, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

10.2 Il Committente s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

ART. 11. VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

11.1 Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

11.2 L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

11.3 È facoltà dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta

l' idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

11.4 A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell' idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

11.5 L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

11.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'Aggiudicatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell'Ufficio Direzione Operativa indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

11.7 Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

11.8 Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

11.9 La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

11.10 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

12.1 L'Aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni oggetto di esecuzione.

12.2 Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

12.3 L'Aggiudicatario dovrà comunque produrre periodicamente relazioni sull'andamento delle attività e

dei lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta nella offerta tecnica.

12.4 Il Responsabile del Progetto potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.

12.5 L'Aggiudicatario del servizio può valersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse già ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

12.6 Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l'aggiudicatario, qualora richiesto dal RUP, dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto, nonché viste renderizzate, powerpoint, sequenze video, pannelli. L'Aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico su richiesta della predisposizione e progettazione grafica di ipotesi di presentazione e realizzazione informativa del progetto utilizzando anche sistemi multimediali.

12.7 Come specificato nel disciplinare di gara, al fine precipuo di garantire la speditezza del servizio affidato nonché di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, nonché gli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni, con esclusione della relazione geologica e per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato. Per le medesime ragioni, le prestazioni subappaltate non possono a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto. Per le modalità e tempistiche del subappalto, si applica l'art. 119 del Codice.

ART. 13. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

13.1 I termini decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

13.2 I tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale, sono articolati per fasi:

FASE A: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il termine indicato in sede di Offerta, ovvero entro il tempo massimo di **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi;

FASE B: Eventuali modifiche e integrazioni allo Studio di fattibilità tecnico-economica conseguenti alle richieste e prescrizioni formulate dagli enti competenti dovranno essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data ultima delle suddette richieste e prescrizioni;

FASE C - Direzione Operativa in fase di esecuzione dei lavori dei Lavori: l'inizio delle attività di Direzione Operativa in fase di Esecuzione decorreranno dalla data di consegna del servizio stesso e terminerà alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (AST, VV.F, Regione, Comune, Arpam, Soprintendenza, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività

inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e con la determinazione dell'ammissibilità del certificato di collaudo.

13.3 Le tempistiche necessarie per la verifica preventiva della progettazione (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023) saranno stabilite dall'organismo individuato per l'esecuzione della stessa.

13.4 I termini di cui al presente paragrafo si intendono al netto dell'esecuzione delle indagini da parte della Stazione Appaltante.

13.5 i termini per l'espletamento dell'incarico di direzione operativa in fase di esecuzione dei lavori discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati.

13.6 Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

ART. 14. APPROVAZIONE FASI PROGETTUALI

14.1 L'avvenuta approvazione del progetto sarà comunicata in forma scritta all'Aggiudicatario da parte del Responsabile del progetto. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

14.2 L'Aggiudicatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate da Committente, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte del Committente. In conseguenza di ciò, l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte del Committente.

ART. 15. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI

15.1 Con riferimento alle prestazioni di servizi, il valore massimo stimato dell'appalto, calcolato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice, è pari a € **262.604,16** (oneri previdenziali/assistenziali ed iva esclusa) ed è così suddiviso:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo (€)
1	Progettazione fattibilità tecnico-economica	71241000-9	224.561,34
2	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	71241000-9	19.021,41
3	Direzione operativa nella fase di esecuzione	71521000-6	19.021,41
Importo totale			262.604,16

15.2 Il corrispettivo offerto ai servizi in fase di progettazione è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere

ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione.

15.3 L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente capitolato, in esse si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

15.4 Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara.

15.5 L'importo così definito deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

15.6 In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP/DL indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili al Committente, quest'ultimo potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola prestazione, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), tenuto conto, quanto alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, dei tempi proposti in sede di offerta.

15.7 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Aggiudicatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

15.8 Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Aggiudicatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

15.9 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

15.10 Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso:

a. per la parte relativa alle prestazioni aventi ad oggetto i servizi di progettazione, 50% alla consegna degli elaborati afferenti il PFTE e saldo all'approvazione definitiva da parte della committenza degli elaborati progettuali del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a seguito dell'esito positivo della verifica degli stessi.

b. per la parte afferente la Direzione operativa in fase di esecuzione, in base allo stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo al completamento dell'incarico, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "*as built*", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (AST, VV.F, Regione, Comune, Arpam, Soprintendenza, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e con la determinazione dell'ammissibilità del certificato di collaudo.

15.11 Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente Capitolato.

15.12 Ferma restando l'ottemperanza dell'Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, ad accertato dell'avvenuto e corretto adempimento contrattuale, ed è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali e all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle

contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15.13 In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Aggiudicatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

15.14 Ai sensi dell'art. 117 del Codice e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "*garanzia definitiva*" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentato secondo quanto disposto dallo stesso art. 117 del Codice e ridotto con le modalità previste dall'art. 106 co. 8 del Codice.

15.15 All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario trasmette al Committente copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale.

In alternativa, l'Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica che possano determinare a carico dell'Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Tale polizza è presentata per un massimale pari a 1 milione di euro.

In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 1 milione di euro. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

15.16 Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Codice.

ART. 16. MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

16.1 Non sono previste clausole di rinegoziazione; tuttavia, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali

da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può avanzare senza ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 36/2023; la sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Qualora la richiesta sia avanzata da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, tenendo conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla "Revisione prezzi", entro un termine non superiore a tre mesi. Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dal committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

16.2 Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione in aumento o in diminuzione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, rispetto ai costi desumibili dal Prezziario regionale utilizzato per la quantificazione del valore dell'appalto, in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, si procederà alla revisione dei prezzi con le modalità di seguito esposte.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul relativo portale istituzionale:

All'avverarsi della condizione sopra precisata, si procederà ad aggiornare i prezzi contrattuali dei servizi non ancora contabilizzati, in misura pari all'80% dell'eccedenza rispetto al 5% di aumento, relativamente alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, da assoggettare a ribasso d'asta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta dal soggetto aggiudicatario del contratto una sola volta nel corso del rapporto contrattuale a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui ha presentato offerta.

Nell'ipotesi in cui, successivamente all'avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali, si dovessero realizzare i presupposti previsti dall'art. 120, c. 8, del Codice per l'operatività del meccanismo di rinegoziazione per la necessità di ricondurre ad equilibrio il rapporto contrattuale, si procederà a conguaglio tenendo conto della maggiorazione già riconosciuta in sede revisionale.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione degli indici ISTAT.

16.3 Prima della stipula del contratto il RUP e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere integrato per la sopravvenienza delle circostanze menzionate nei paragrafi che precedono, esso iscrive riserva sul verbale di cui al primo periodo, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale Istat degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023.:

La riserva di cui al presente paragrafo non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dal committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

Il Responsabile del Progetto, in riferimento a quanto previsto alle modalità di adeguamento del corrispettivo previste dal presente articolo, fermi restando i termini previsti da ogni fattispecie, conduce apposita istruttoria al fine di individuare i presupposti per l'operatività della clausola revisionale e della rinegoziazione del contratto. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione dell'esecuzione.

L'istruttoria potrà essere espletata, in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera/lo svolgimento del servizio/fornitura o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e

rivenditori.

Qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi degli articoli 210 e 2011 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

In relazione alle evenienze di cui al presente paragrafo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

ART. 17 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

17.1 La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la esecuzione dei saggi, degli accertamenti e delle indagini che saranno individuati nel "Piano preliminare di Indagini" di cui all'art. 3.1.10 del presente Capitolato tecnico prestazionale per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 40.000,00, al netto di Iva.

17.2 Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

17.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso ad una o più parti del servizio, qualora e per qualunque causa ciò si renda necessario ai propri scopi e ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze economiche effettivamente maturate per il servizio prestato fino a quel momento. È esclusa pertanto qualsiasi forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

17.4 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. A tal fine si osserva l'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

18.1 Tutta la documentazione relativa o connessa al Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

18.2 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Aggiudicatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

ART. 19. ULTERIORI DISPOSIZIONI

19.1 Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di:

- sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè la stessa risulti conveniente e meritevole.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Committente.

A fronte dell'assoluta parità tra due migliori offerte, il Committente procederà al sorteggio.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

19.2 Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

Il contratto può essere risolto per inadempimento con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.

19.3 La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Struttura commissariale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del Soggetto affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- - inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, previa valutazione dell'opportunità di procedere da parte del RUP;
- - inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- - adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di comportamento del personale del MiC ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso;
- - mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale del presente contratto, nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- - violazione degli impegni assunti con l'accettazione del Protocollo di legalità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
- - intervenuta mancanza, nei confronti dell'Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nel Capo II del Titolo IV della Parte V del del D.Lgs. 36/2023, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- - inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
- - qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo;
- - mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Affidatario;

- - mancata validazione del progetto o esito di valutazione "negativa assoluta";
- - inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- - mancato rispetto dei termini e delle condizioni nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- - quando l'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- - quando l'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;
- - quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- - quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- - quando l'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- - quando l'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- - quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- - in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

20.2 Il Committente, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

20.3 La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della stessa.

30.2. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

20.4 Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

20.5 Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora il Committente non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

20.6 In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 124 del Codice.

20.7 Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto il Committente procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

20.8 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

20.9 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.

ART. 21. RECESSO

21.1 Il Committente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Aggiudicatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

21.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

21.3 All'Aggiudicatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 22. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

22.1 L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

22.2 L'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

22.3 L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

22.4 Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

22.5 Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

22.6 Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

22.7 Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 23. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

23.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario; tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
- c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

23.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

ART. 24. SICUREZZA PERSONALE

24.1 L'Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

24.2 I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come *"rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"* (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

ART. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

25.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

25.2 E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali

2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali.

ART. 27. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs 36/2023 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 28. PROTOCOLLO DI LEGALITA'


28.1 Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 5 novembre 2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli.

28.2 Il contratto, che verrà stipulato a seguito dell'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 159 del 6.09.2011, rese dalla Prefettura.

ART. 29. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Paolo Mighetto.

Il RUP
Paolo Mighetto



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel